

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE QUINQUIENNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI SEI MESI****ART. 1 -OGGETTO DEL CAPITOLATO**

1. La presente concessione ha per oggetto l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni, nonché tutte le operazioni necessarie a garantire il completo espletamento del servizio delle pubbliche affissioni nei modi previsti dalla legge, dai regolamenti comunali e da quanto specificato negli articoli successivi.
2. Il concessionario subentrerà per tutta la durata della concessione in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs.507/93 e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con i contribuenti ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione.

ART. 2 -DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 5 anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di attivazione del servizio per motivi d'urgenza.

L'attivazione del servizio potrà essere ordinata per motivi di urgenza sotto riserva di successiva stipula del contratto. Nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione e agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo classificato.

Alla scadenza del periodo sopra indicato, la concessione si intenderà cessata senza obbligo di alcuna disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.

È fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara. A tal fine il concessionario si impegna a proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio per il Comune. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

In caso di sopravvenienze normative e/o regolamentari interessanti l'oggetto della concessione che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, il Comune potrà:

- 1) recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il Concessionario ha diritto a quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.
- 2) procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze.

Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà restituire al Comune di San Pietro Mosezzo tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni e dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti, compresi quelli di nuovo apporto in perfetto stato d'uso. Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune, o al Concessionario subentrante, gli atti insoluti, od in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferente il contratto scaduto. Inoltre, il Concessionario dovrà consegnare al Comune la banca dati informatica e cartacea degli impianti e dei contribuenti come previsto al successivo art.12 punto 7). In caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

ART. 3 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO – SUB AFFIDAMENTO

La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio e con un minimo garantito annuo a favore del Comune. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti al servizio previsti dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi tutte le attività relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

Ai sensi dell'art.105 del codice degli appalti, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammessa la facoltà di sub affidare le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione del Comune, purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subaffidare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subaffidamento è vietato;
- b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subaffidatari dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo del Concessionario di corrispondere al Comune un minimo garantito non inferiore all'importo offerto in sede di gara per ciascun anno della concessione.

2. L'aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura della medesima offerta in sede di gara (comunque non superiore al 30%) oltre iva.

3. Il Concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito di un minimo garantito annuo stabilito in euro _____ risultante dalla gara (comunque non inferiore a € 24.000,00), al netto dell'aggio di riscossione comprensivo dell'IVA di legge, per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione.

ART. 5 – RISCOSSIONE DEI PROVENTI - VERSAMENTI

1. Il concessionario dovrà riscuotere tutti i proventi oggetto del presente capitolato esclusivamente a mezzo c/c/p dedicato al Comune di San Pietro Mosezzo. Tale conto corrente postale deve essere acceso in modo da garantire il collegamento on-line, assicurando al Comune di San Pietro Mosezzo, sin dall'inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso, la disponibilità della password per ottenere informazioni sui saldi e sui movimenti relativi allo stesso.

2. L'ammontare delle riscossioni, al netto dell'aggio di cui al precedente art.4 , deve essere versato a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre mediante accredito postale sul conto corrente intestato alla tesoreria comunale.

3. Qualora l'ammontare netto dei proventi non raggiunga la quota maturata del minimo netto garantito, il versamento deve essere integrato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute alle scadenze sopraindicate sarà applicata al concessionario una indennità di mora pari al tasso di riferimento vigente da calcolarsi sugli importi non versati in ragione ai giorni di ritardo.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione all'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice (D. Lgs. 50/2016), che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino

ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Detta cauzione non verrà comunque svincolata se non sarà assolto l'obbligo di cui all'art. 12 punto 7) del presente capitolato.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione della concessione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Comune ha diritto a valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione.

ART. 7 – COSTITUZIONE DELL'UFFICIO -RECAPITO PER LE AFFISSIONI -ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso _____; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale di San Pietro Mosezzo. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni. Al Rappresentante del Concessionario, che deve essere munito di idonea procura, sono affidate le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993. Il Concessionario è tenuto ad assicurare un recapito telefonico per l'utenza, dal lunedì al venerdì di ogni giorno feriale, di almeno sei ore al giorno. In ogni caso in deroga a quanto previsto dai periodi precedenti del presente articolo, il Concessionario è tenuto a garantire nella fascia diurna, un recapito telefonico per i soli avvisi funebri, in tutte le giornate, ivi compresi i giorni festivi e prefestivi. Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione dell'utente la modulistica scaricabile da un sito internet del Concessionario stesso, oltre a una guida per l'utenza per l'istruttoria delle pratiche e la compilazione e spedizione della modulistica. Il Concessionario si impegna a offrire all'utenza la possibilità di invio delle denunce e della documentazione tramite posta elettronica, PEC e fax. Il personale impiegato presso gli uffici dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza. A tal fine dovrà essere sottoposto a periodici corsi di aggiornamento a cura del Concessionario. Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni. Sul sito internet dovranno essere esposti e leggibili i seguenti dati riguardanti il Comune di San Pietro Mosezzo:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- gli orari e il recapito del servizio affissioni;
- il recapito per l'imposta pubblicità;
- la modulistica per le denunce dell'imposta pubblicità;
- la guida per l'utente per la compilazione e istruttoria delle pratiche.
- la modalità di pagamento.

Tali dati potranno essere "linkati" sul sito internet del Comune di San Pietro Mosezzo.

ART. 8 -INFORTUNI E DANNI -RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura (sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto), derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 9 -VARIAZIONE DI TARIFFE

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993 e successive integrazioni e modificazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

In caso di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comporti una variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, superiore o uguale al 10%, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, l'aggio ed il minimo garantito saranno revisionati sulla base di proiezioni con base di calcolo l'anno precedente a quello di entrata in vigore delle suddette variazioni o modifiche.

Pertanto, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

Qualora ciò sia consentito dalla legge, il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore e di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni.

ART. 10 -DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore della concessione disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n.2 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

ART. 11 -SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'onori, ivi comprese tutte le spese contrattuali, ecc..

ART. 12 -GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario del servizio spettano i poteri e gli obblighi del funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93. Il Concessionario si obbliga a:

- 1) gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.
- 2) ad inviare, almeno entro 20 giorni dalla scadenza per il pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente, in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del Concessionario.
- 3) provvedere a proprie spese, ad informare i cittadini sulle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e di cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta e sul recapito istituito per la gestione del servizio;
- 4) comunicare tempestivamente, a proprie spese, ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamentari, delibere dell'Amministrazione Comunale, o da diversa organizzazione del servizio;
- 5) conservare c/o la propria sede la documentazione amministrativa – contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre o restituire, a seguito di cessazione o risoluzione contratto, a semplice richiesta, la documentazione ordinata secondo criteri preventivamente concordati con l'Amministrazione e con una breve relazione accompagnatoria.
- 6) mantenere aggiornato l'inventario degli impianti utilizzati per il servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di spazio e di utilizzo, con indicazione delle categorie cui detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni, che deve esporre nei propri uffici – insieme alle tariffe del servizio – per la pubblica consultazione.
- 7) trasferire e/o convertire, a proprie spese, gli archivi cartacei e/o informatici del Comune, all'inizio della concessione; si impegna altresì a trasferire al Comune, e/o all'eventuale Concessionario subentrante, entro 15 giorni dal termine della concessione, gli archivi cartacei e la banca dati completa informatica (in formato excel o txt o altro formato leggibile con software "free") dei contribuenti dell'imposta pubblicità con l'indicazione di tutti gli impianti esistenti, della loro ubicazione, dimensione e tipologia, in modo ordinato secondo criteri concordati con il Comune;
- 8) controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comunale per la pubblicità fissa;

- 9) provvedere alla copertura della pubblicità abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria ed alla rimozione delle affissioni abusive, stendendo apposito verbale ai fini dell'applicazione delle sanzioni regolamentari;
- 10) segnalare ai settori comunali competenti ogni violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblicità e di affissioni rilevata, per i provvedimenti di cui alla Legge 24.1.1981, n. 689 (per violazione di norme regolamentari) ed i conseguenti provvedimenti assunti dal Concessionario;
- 11) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, come indicato all'art. 15 del presente capitolato;
- 12) effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, qualora richiesti.
- 13) Il Concessionario tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto”.

ART. 13 – CONTO CORRENTE, CONTABILITA', STAMPATI E BOLLETTARI, RISCOSSIONI E ACCERTAMENTI

Il Concessionario è tenuto ad attivare un apposito conto corrente postale riservato al Comune di San Pietro Mosezzo per la riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Tale conto corrente postale deve essere acceso in modo da garantire il collegamento on-line, assicurando al Comune di San Pietro Mosezzo, sin dall'inizio del contratto e per tutta la durata dello stesso, la disponibilità della password per ottenere informazioni sui saldi e sui movimenti relativi allo stesso.

Il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme regolamentari e legislative ed ai Decreti Ministeriali emessi in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per la riscossione dei tributi oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare a sue spese tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione dell'utenza; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La gestione contabile del servizio comporta necessariamente la tenuta di Bollettari, Registri, Elenchi e schedari in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti sopra indicati deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

Oltre alla predetta documentazione il Concessionario deve provvedere altresì alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo n. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) situazione dei versamenti effettuati al comune e delle relative ricevute di versamento.
- d) istanze di rimborso e relativa documentazione per gli eventuali rimborsi richiesti ed evasi;
- e) tutta la documentazione necessaria per la continuazione del servizio, quale a puro titolo esemplificativo, avvisi di accertamento, ingiunzioni, lettere di solleciti, ecc...

Al termine di ciascun anno e, comunque, non oltre il 31 gennaio successivo, con il rendiconto di gestione, i bollettari utilizzati, anche parzialmente devono essere consegnati al Comune, per gli opportuni controlli, e a disposizione della Corte dei Conti secondo le norme dalla stessa impartite, nonché per la conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal Comune, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di anni dieci dalla data dell'ultima operazione. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare la riscossione ordinaria e coattiva relativamente ai tributi di cui al presente capitolato.

Le riscossioni per l'imposta di pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni, e, in ogni caso, la gestione del servizio, dovranno avvenire unicamente nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993 e sue modificazioni e integrazioni e con riferimento al presente capitolato d'oneri nonché delle norme stabilite dai regolamenti comunali.

Nel rispetto delle medesime normative il Concessionario ha l'obbligo di procedere a tutte le attività di accertamento, controllo e contrasto dell'evasione, notificando, al contribuente formali atti secondo la normativa vigente in materia.

A semplice richiesta dell'ente nel corso del periodo contrattuale e in ogni caso entro 15 giorni dalla scadenza della presente concessione, o in caso di scioglimento anticipato, il Concessionario è obbligato a trasmettere al Comune di San Pietro Mosezzo, tutta la documentazione, in originale, necessaria per la continuazione del servizio, quale a puro titolo esemplificativo, avvisi di accertamento, ingiunzioni, lettere di solleciti, ecc...

ART.14 - RENDICONTI CONTABILI

1. Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il concessionario dovrà presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente distinguendo, per ciascun tributo, le riscossioni derivanti dall'attività ordinaria da quelle conseguenti all'attività di recupero ed evidenziando la ripartizione per i corrispettivi e l'importo netto complessivo di competenza del Comune.

2. Entro il 10 gennaio di ogni anno il concessionario consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del servizio tributi, la banca di tutti i dati relativi ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite, con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti. Oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del D.lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti

ART. 15 – IMPIANTI AFFISSIONI

Il Concessionario prende in consegna tutti gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti sul territorio comunale nella consistenza e stato di conservazione alla data di stipulazione del contratto. L'elenco degli impianti viene allegato al presente capitolato quale parte integrante.

Previa indicazione del Comune, nell'ambito di dette attività, il Concessionario dovrà provvedere alla ricollocazione di quegli impianti non più conformi.

Il Concessionario, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla revisione generale degli impianti esistenti e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da garantirne la conservazione e funzionalità e sostituire quelli in cattivo stato, garantendo l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui ai punti precedenti, nonché relative aggiunte, senza alcun diritto a riscatto o indennizzo di sorta a favore del concessionario e senza alcun adempimento.

Tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale senza la necessità di alcun adempimento o indennizzo di sorta.

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, a propria cura e spese, entro sei mesi dalla firma del contratto, il piano generale degli impianti pubblicitari previsto dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., conforme alla normativa vigente, per la successiva approvazione da parte del Comune di San Pietro Mosezzo.

Il Concessionario si impegna a gestire le affissioni pubbliche garantendo ordine e decoro degli impianti e dei manifesti, evitando in particolare, la sovrapposizione di più manifesti sullo stesso impianto e assicurando un'accurata rimozione dei manifesti scaduti.

Il Comune può in qualsiasi momento disporre, per motivi di pubblico interesse, la rimozione temporanea o definitiva di uno o più impianti collocati dalla concessionaria, assegnando congruo termine all'aggiudicataria per provvedere. Nei casi di urgenti lavori stradali o di ordine pubblico, il termine potrà essere ridotto a 5 giorni, in difetto di adempimento provvederà il Comune con addebito delle spese.

ART. 16 - RICHIESTE DI AFFISSIONI

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, secondo le norme di legge e/o regolamentari vigenti e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il comune.

In ogni caso il concessionario è tenuto a eseguire le affissioni degli avvisi funebri con immediatezza e comunque entro e non oltre 12 ore dalla data della richiesta anche nei giorni festivi e prefestivi.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al Concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario subordinata, per altro, al versamento anticipato dei diritti. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione. I reclami dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza all'Amministrazione Comunale con le relative deduzioni del Concessionario.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Entro 5 giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta o a rimuoverli con cura. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti.

Il Concessionario è tenuto alla rimozione con cura dei manifesti deteriorati.

Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.

Il Concessionario si impegna a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti del Comune.

Per le affissioni dei partiti politici ed organizzazioni sindacali, saranno esentate dal pagamento dei diritti se provvederanno in proprio all'affissione negli appositi spazi messi a disposizione, a tale scopo, dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 – PERSONALE – TUTELA DELLA SICUREZZA

Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi.

La condizione di cui al comma precedente costituisce obbligazione minima inderogabile.

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, e si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione.

Tutti gli obblighi inerenti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale si impegna, inoltre, a richiamare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile.

Gli oneri del personale, collaboratori ed incaricati saranno a totale carico della ditta concessionaria, intendendosi il personale stesso utilizzato sotto la diretta responsabilità della medesima, talché nessun aggravio di spese deriverà al comune oltre a quelle dell'aggio contrattuale previsto dall'art. 4 del presente contratto.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le generalità di tutto il personale addetto.

Entro 20 giorni dalla stipula del contratto, il Concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 507/93, cui sono attribuiti la funzione, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio.

I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. i., nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in appalto. In particolare il concessionario dovrà comunicare al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 26 del citato decreto legislativo, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell' Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell' Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso

che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Il concessionario nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

ART. 18 -RICORSI

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

In caso di reclami scritti da parte degli utenti, così come le relative risposte, il Concessionario è tenuto a trasmetterne copia al Comune di San Pietro Mosezzo che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti.

In ogni caso il Concessionario è sempre e comunque tenuto a fornire chiarimenti ai contribuenti, anche su esposti non rituali.

ART.19 – ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Servizio Tributi cura i rapporti con il Concessionario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamentari e di Capitolato.

L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento, previo preavviso, disporre ispezioni e controlli, nonché richiedere documenti ed informazioni, sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune. Di tali ispezioni verrà redatto apposito verbale.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente capitolato, il Comune provvederà a contestare gli addebiti.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a.r. o PEC al Concessionario, che dovrà rispondere entro 10 giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 21, ed attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati. Eventuali responsabilità a carico del Concessionario, non rilevate dal Comune, non esonerano lo stesso dalle medesime.

ART. 20 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. N. 196/2003

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di titolare del trattamento ai sensi della sopra citata normativa.

ART. 21 – PENALITA'

1. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio l'Amministrazione ha facoltà di risolvere "ipso facto e de jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R.
2. In casi meno gravi l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.
3. In caso di negligenze o inadempienze di minore gravità l'Ente procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni.
4. Nel caso la Società/Ditta non fornisca elementi ritenuti dall'Amministrazione Comunale idonei a giustificare le inadempienze contestate verrà inflitta una penale, determinata con provvedimento dirigenziale, di

importo compreso tra un minimo di € 300,00 e un massimo di € 3.000,00, da graduare in relazione alla gravità della contestazione. Il pagamento delle penali deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal termine della procedura di contestazione. In caso di mancato pagamento il Comune potrà incamerare la somma avvalendosi della cauzione di cui all'art. 6 e con le modalità ivi previste. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

5. Le contestazioni verranno comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.
6. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
7. Nel caso vengano rilevate omissioni tali da incorrere nella prescrizione del diritto alla riscossione, le somme non riscosse saranno poste a carico del Concessionario, fatta salva l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti.

ART. 22 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PER DECADENZA. FALLIMENTO O MORTE DEL TITOLARE

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del concessionario. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, il Comune potrà risolvere di diritto la concessione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- b. nei casi di seguito elencati:
 - per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
 - per non aver prestato, adeguato o mancato reintegro della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, o comunque in caso di abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a insindacabile giudizio del Comune;
 - per mancato versamento delle eventuali somme dovute alle prescritte scadenze;
 - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e per mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97;
 - per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto il Concessionario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il Comune ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e

delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice, ovvero per cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000).

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis della concessione.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il Concessionario, decaduto dalla concessione, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle attività di cui al presente capitolato.

ART. 23 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla Società aggiudicataria, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

ART. 24 – RESPONSABILITA' E OBBLIGO ASSICURAZIONE

Il Concessionario, nell'esecuzione della concessione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti del concessionario nell'espletamento dell'attività di concessione nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dal concessionario.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente concessione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal concessionario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la concessione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che insorgessero tra Comune e Concessionario, in esecuzione del presente capitolato che ne regola la concessione, ove non risolte bonariamente, è individuato quale Foro competente il Tribunale di Novara.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario.

ART. 27 -NORME FINALI

Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena l'inammissibilità dell'offerta. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni della legge 27 luglio 2000 n. 212, del D.M. delle Finanze 26 aprile 1994, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

ELENCO IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONE

Allegato Capitolato d'oneri

Cod. Istat	Comune	Provincia	Descrizione Via	Civico	Ubicazione	Formato	Tipo	Destinazione uso	N. Facce	Categoria	Stato Imp.	Id Imp
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIALE DELL'INDUSTRIA		VIALE DELLE INDUSTRIE	600x300	Poster	Commerciale	1	CN	Attivo	39025
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA MARINONE		VIA MARINONE	140x200	Stendardo	Commerciale	1	CN	Attivo	39063
003135	San Pietro Mosezzo	NO	SP.N.11 -VIA ROMA		VIA ROMA	200x140	Stendardo	Commerciale	2	CS	Non disp.o rimosso	39064
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA MARINONE		VIA MARINONE	200x140	Stendardo	Commerciale	1	CN	Attivo	39271
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA MARINONE		VIA MARINONE	200x140	Stendardo	Commerciale	1	CN	Attivo	39272
003135	San Pietro Mosezzo	NO	SP.N.11 -VIA ROMA		VIA ROMA	200x140	Stendardo	Commerciale	2	CS	Attivo	39273
003135	San Pietro Mosezzo	NO	SP.N.11 -VIA ROMA		VIA ROMA	140x200	Stendardo	Commerciale	2	CS	Attivo	39274
003135	San Pietro Mosezzo	NO	SP.N.11 -VIA ROMA		VIA ROMA	140x200	Stendardo	Commerciale	2	CS	Attivo	39275
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA A. DI SAVOIA		VIA ADELAIDE DI SAVOIA	200x140	Stendardo	Commerciale	1	CN	Attivo	39276
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIALE DELL'INDUSTRIA		VIALE DELLE INDUSTRIE	200x140	Stendardo	Commerciale	2	CN	Attivo	39277
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA XI FEBBRAIO-FRAZ.MOZZOZZO		VIA XI FEBBRAIO	200x140	Stendardo	Commerciale	1	CN	Attivo	39278
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA MARINONE		VIA MARINONE	200x140	Stendardo	Istit. + Nocr.	1	CN	Attivo	39406
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA FUNGO - FRAZ. NIBBIA		VIA GIUSEPPE FUNGO	200x140	Stendardo	Istit. + Nocr.	1	CN	Attivo	39407
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA FUNGO - FRAZ. NIBBIA		VIA GIUSEPPE FUNGO	200x140	Stendardo	Istit. + Nocr.	1	CN	Attivo	39408
003135	San Pietro Mosezzo	NO	VIA FUNGO - FRAZ. NIBBIA		VIA GIUSEPPE FUNGO	200x140	Stendardo	Istituzionale	1	CN	Attivo	39417